



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF221

INFO FISCO

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 10

OGGETTO	REGIME FORFETTARIO – IPOTESI DI CONVENIENZA – FILE EXCEL
RIFERIMENTI	ART. 1 C. 5 DDL BILANCIO 2019; ART. 1, C. 54-89 L. 190/2014; ART. 1 C. L. 244/2007
CIRCOLARE DEL	19/12/2018

Sintesi: il DDL di bilancio 2019 prevede una serie di modifiche al cd. “regime forfetario”, con effetto a decorrere dal 2019; in particolare è previsto:

- un aumento del limite dei ricavi/compensi per l'accesso/permanenza nel regime portato per tutti a 65.000€;
- la revisione dei requisiti di accesso/cause di esclusione.

Nel presupposto che tali interventi risultino confermati, si valuta la convenienza nell'adottare tale regime:

- rispetto a quello ordinario (contabilità semplificata)
- rispetto alla permanenza nel regime dei minimi.

Il DDL di bilancio 2019 prevede una serie di **modifiche al regime cd. “forfetario”**:

- **unico limite di € 65.0000 di ricavi/compensi** dell'anno precedente per poter accedere, per qualsiasi tipo di attività (che si presume applicabile fin dai ricavi/compensi conseguiti nel 2018)
- **modifica dei requisiti di accesso**

Per quanto attiene il **regime dei minimi**, al contrario, non sono previste modifiche e dunque:

- non è ammesso accedervi, ma rimane in vigore fino a scadenza naturale (scadenza del 5° periodo o compimento del 35° anno di età) per coloro che adottavano il regime già nel periodo 2015
- per tali soggetti va valutata l'eventuale convenienza a transitare sul regime forfetario.

REGIME FORFETTARIO DAL 2019

Si riepilogano le modifiche previste dal DDL di Bilancio 2019 (v. RF 222/2018):

RIEPILOGO REQUISITI ACCESSO FORFETTARIO	
REQUISITI D'ACCESSO/CAUSE DI ESCLUSIONE	DISPOSIZIONI PREVISTE DAL 2019
Limite dei ricavi variabile sulla base dell'attività svolta da €. 25.000 ad €. 50.000	NEW - Limite di ricavi per tutti ad €. 65.000
Spese per l'impiego di lavoratori ≤ €. 5.000	NEW - Abrogato
Costo complessivo dei beni strumentali ≤ €. 20.000	NEW - Abrogato
Soggetti che si avvalgono di regimi speciali IVA e forfetari ai fini dei redditi	Confermato
Soggetti non residenti	Confermato
Soggetti che effettuano in via esclusiva/prevalente la cessione di fabbricati o di mezzi di trasporto nuovi	Confermato
Soggetti che partecipano a soggetti trasparenti (società di persone/studi associati ed Srl in trasparenza)	NEW – Alle ipotesi previgenti, viene aggiunta l'incompatibilità del regime agevolato in caso di partecipazione: ✓ in imprese familiari ✓ in Srl non in trasparenza fiscale (N.B. : è stato presentato un emendamento della maggiorazione volta ad eliminare tale causa di esclusione).
Redditi da lavoro dipendente/assimilato nell'anno precedente non superiore a €. 30.000	NEW ✓ eliminazione del requisito del possesso di redditi di lavoro dipendente/assimilato ✓ incompatibilità per i contribuenti i cui committenti prevalenti sono stati datori di lavoro nei 2 anni precedenti

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225

Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

CONTRIBUENTI START UP

Non sono previste novità in merito ai soggetti che iniziano una “nuova” attività, per i quali:

- rimane **confermata**
- la riduzione dell'aliquota **dell'imposta sostitutiva al 5%** (in luogo del 15%), per i **primi 5 anni**.

Resta fermo che per beneficiare dell'aliquota ridotta è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti:

a)	il contribuente non abbia esercitato nei 3 anni precedenti l'ingresso nel regime agevolato, attività artistica, professionale o d'impresa in via diretta oppure in forma associata o familiare
b)	l'attività da esercitare non costituisca “mera prosecuzione” di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente/autonomo, escluso il caso in cui la stessa costituisca un periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'arte/professione
c)	se l'attività è il proseguimento di un'attività esercitata da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi o compensi dell'anno precedente non deve superare i limiti di ricavi previsti per il regime forfetario.

REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO

Per quanto riguarda il regime contributivo rimane confermata:

- ➔ **la riduzione del 35%** della contribuzione IVS (Commercio e artigiani)
- ➔ **non applicabile** alla **Gestione separata Inps** dei professionisti “senza Cassa”



IVS: resta fermo anche il meccanismo di accredito contributivo secondo le regole della Gestione Separata (l'abbattimento allunga i termini per maturare l'anzianità pensionistica minima per andare in pensione).

VARIABILI RILEVANTI PER LA SCELTA

EFFETTI CONNESSI ALL'ESCLUSIONE DALL'IVA

Ai fini IVA il contribuente forfetario adotta un regime analogo a quello previsto per i minimi:

DIVIETO DI ADDEBITO IVA	Su fatture/scontrini/ricevute fiscali emesse successivamente l'accesso al regime non va addebitata l'imposta a titolo di rivalsa. Bollo: le fatture emesse scontano l'imposta di bollo di €. 2 se > €. 77,47.
DETRAZIONE IVA	non si detrae l'Iva assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti di beni e servizi.
SOGGETTIVITÀ PASSIVA	Reverse charge: va assolta l'Iva in relazione alle operazioni passive per le quali assumono la qualifica di debitori d'imposta: <ul style="list-style-type: none"> ✓ emettendo autofattura/integrando la fattura UE ricevuta con l'aliquota l'Iva ✓ versando l'imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (art. 1 c. 60 L. 190/2014). Operazioni interessate: <ul style="list-style-type: none"> ✓ prestazioni di servizi (art. 7-ter Dpr 633/72) ricevute da non residenti ✓ acquisti intra-UE che non rientrano nell'art. 38 c. 5 lett. c) DL 331/93 ✓ operazioni nazionali per le quali è dovuto (<u>es:</u> subappalti in edilizia, ecc.).

Scelta tra regime ordinario e forfetario: ai fini del **calcolo dell'imponibile**, l'esclusione dall'IVA:

- ➔ **è conveniente:** se l'attività è effettuata **per lo più con consumatori finali**; infatti, il contribuente (che non addebita l'IVA in via di rivalsa) tenderà a mantenere fermo il prezzo dei beni/servizi, **recuperando come maggiore ricavo l'IVA che avrebbe applicato** nel regime ordinario.



Nota: tale vantaggio va misurato al netto dell'IVA non detratta sugli acquisti e quindi è tanto più elevato quanto maggiore è il valore aggiunto del contribuente.

- **non è conveniente:** se il contribuente **opera con altri soggetti passivi IVA** in quanto:
- mentre dal lato delle cessioni/prestazioni il prezzo viene concordato al netto dell'IVA
 - il contribuente forfetario perde l'IVA assolta sugli acquisti.
- Il concetto vale anche nel caso di operazioni non imponibili/escluse da Iva ex art. 7-ter Dpr 633/72.
- **è indifferente:** per il contribuente che effettuerà ebbe comunque operazioni esenti (es: medici):
- considerato che il "prezzo" praticato rimane inalterato
 - mentre comunque l'Iva risulterebbe persa in applicazione del prorata.

N.B.: l'effetto IVA, per chi opera con consumatori finali:

- comporta un maggiore imponibile (ancorchè soggetto ad una imposta sostitutiva contenuta)
- potrebbe indurre a superare la soglia prevista per l'uscita dal regime forfetario (€ 65.000).

RETTIFICA IVA

Un aspetto rilevante connesso con il passaggio al regime agevolato riguarda l'obbligo di effettuare la rettifica della detrazione dell'IVA a credito operata con riferimento ai:

- beni non ancora ceduti e servizi non ancora utilizzati,
- esistenti al 31 dicembre dell'ultimo anno di applicazione del regime ordinario.

Meccanismo: si tratta infatti di non rendere detraibile l'IVA detratta durante il regime ordinario che, a seguito del passaggio al regime IVA forfetario, diviene indetraibile.

Per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la rettifica:

- va eseguita se non sono trascorsi i 4 anni successivi a quello della loro entrata in funzione ovvero 10 anni dalla data di acquisto o ultimazione relativamente agli immobili;
- non si effettua per i beni di costo unitario non superiore a € 516,46 per i beni il cui coefficiente d'ammortamento è superiore al 25%.

La rettifica della detrazione IVA trova applicazione se gli stessi non sono ancora entrati in funzione nel momento di passaggio al nuovo regime, dunque non è stato ancora dedotto alcun costo.

Da quanto sopra la rettifica interessa in particolare:

- le rimanenze di magazzino risultanti al 31.12.2018;
- i servizi non utilizzati al 31.12.2018;
- i beni mobili (ad esempio, attrezzature, personal computer, mobili e arredi, autovetture, ecc.) per i quali al 31.12.2018 non è ancora scaduto il c.d. "periodo di tutela fiscale". Si tratta quindi dei beni acquistati dal 2015 in poi; infatti per i beni acquistati fino al 2014 è già trascorso il quinquennio

ANNO DI ACQUISTO BENE MOBILE				
Fino al 2014	2015	2016	2017	2018
NO rettifica	SI rettifica			

IMPOSTE DIRETTE

Un elemento da considerare nel confronto tra regimi riguarda il carico fiscale ai fini delle imposte.

In particolare, occorre valutare se sia più conveniente scegliere tra:

- a) la determinazione di un **reddito forfetario o analitico**
- b) la **tassazione sostitutiva del 15%** o quella "**ordinaria**" con versamento dell'IRPEF e relative addizionali e dell'IRAP (che spesso non risulta dovuta).

REDDITO	considerato che la percentuale dei costi "forfettari" varia in relazione all'attività economica, per ciascuna posizione occorre verificare l'incidenza dei costi effettivi e confrontarla con la percentuale forfetaria.
IMPOSTA	va considerato che l'aliquota IRPEF effettiva non corrisponde a quella nominale applicata in quanto l'imposta netta è influenzata dalla specifica detrazione d'imposta spettante per i possessori di redditi d'impresa / lavoro autonomo.

Nella valutazione di convenienza occorre altresì considerare i seguenti fattori:

- se si è in possesso del solo reddito d'impresa /autonomo si perdono le detrazioni per carichi di famiglia e gli oneri detraibili / deducibili (ad eccezione dei contributi previdenziali)
- in caso di "altri redditi" è necessario valutare sia la convenienza a non tassare il reddito d'impresa/autonomo secondo gli scaglioni IRPEF senza perdere deduzioni e detrazioni, sia l'incremento delle detrazioni per carichi di famiglia dipendenti dal reddito complessivo.

ALTRE VARIABILI

Le altre variabili da prendere in considerazione ai fini di una analisi di convenienza rispetto agli altri regimi sono relative le seguenti "semplificazioni" previste:

▪ mancato assoggettamento a Studi di settore/Parametri e ad Irap	▪ esonero obbligo di tenuta delle scritture contabili
▪ esonero adempimenti dei sostituti d'imposta	▪ Esonero dalla fatturazione elettronica

TEMPISTICA PER LA SCELTA

La decisione di usufruire del "nuovo" regime forfetario

- ➔ va assunta ad inizio del 2019
- ➔ posto che già dal 1/01/2019 il contribuente che sceglie tale regime non deve addebitare l'IVA nelle fatture

Tale decisione può essere assunta anche in un momento successivo per i contribuenti non obbligati all'emissione della fattura.



Comportamento concludente: in ogni caso, un eventuale errore commesso a Gennaio non dovrebbe configurare quel "comportamento concludente" richiesto per l'esclusione dal regime; in tal caso si potrà procedere alle variazioni Iva dovute.

Si ricorda che il comportamento concludente attiene ai soli adempimenti Iva (applicazione dell'Iva in fattura e detrazione dell'Iva sugli acquisti – v. CM 17/2012), mentre non attiene ad altri comportamenti (es: l'applicazione della ritenuta d'acconto nelle fatture emesse).

REGIME DEI MINIMI

Come anticipato, il **regime dei minimi** non dovrebbe essere oggetto di modifica dal 2019.

Tale regime rimane applicabile per i contribuenti che già lo adottavano nel 2015 e che possono permanervi fino a scadenza naturale (scadenza del 5° periodo o compimento del 35° anno di età).

Essendo ammesso optare per il regime forfetario indipendentemente da quando si è fatto ingresso nel regime dei minimi (v. RF 222/2018), tali soggetti dovranno valutare la convenienza a permanere nel regime previgente può transitare sul regime forfetario.

ESEMPLIFICAZIONI

Esempio1

Il sig. Mario Rossi (non start up) gestisce una **Bar** (soglia ricavi € 65.000; 40% di coefficiente di redditività) che nel periodo 2019 presenta i seguenti dati (il soggetto si considera autonomamente organizzato ai fini Irap):

IMPOSTE DIRETTE		IVA	
Ricavi	60.000	a debito (10%)	6.000
Costi	20.000	a credito	2.000
Oneri detraibili (19%)	-		
Aliquota add. regionale	1,23%		
Aliquota add. comunale	0,5 %		

Si mettono a confronto i vari regimi applicabili (nel caso di specie non è applicabile il regime dei minimi, in quanto ricavi sono superiori al limite di € 30.000).

Posto che l'impresa opera esclusivamente con privati, i corrispettivi possono essere maggiorati dell'IVA che non viene più versata all'Erario.

	ORDINARIO	FORFETTARIO	Note
Ricavi/compensi	60.000	66.000	Ric. lordo IVA vs. privati: 60000 + (6000 x 100%)
Costi	20.000	39.600	Costi forfettizzati: 66000 x (1 - 40%)
Reddito d'impresa	40.000	26.400	
INPS regimi agevolati		4.134	(Contr. Vers. nel 2019, fatti pari a quanto dovuto sul 2019)
Differenza	40.000	22.266	Rileva per essere a carico, non per le detrazioni
Imposta sostitutiva		3.340	Aliquota del 15%
Altri redditi	-	-	
Reddito complessivo	40.000	-	
Contrib. INPS deducibili	9.636		
Ulteriori oneri deducibili	-	-	Deducibili solo dagli "Altri redditi"
Reddito imponibile	30.364	-	
Irpef lorda	7.858	-	
Familiari a carico	-	-	
Detraz. da Redd. d'imp./profess.	542		
Altre detrazioni da lavoro			
Detraz. Irpef per oneri	19%	-	Detraibili solo dall'Irpef generata da "Altri redditi"

RIPRODUZIONE VIETATA - www.redazionefiscale.it

ESITO del CONFRONTO		
	ORDINARIO	FORFETTARIO
FLUSSI IN INGRESSO ED IN USCITA		
Ricavi/compensi (Ivati)	66.000	66.000
Costi (Ivati)	-22.000	-22.000
Iva (Deb. Iva - Cred. Iva)	-4.000	
Incasso netto	40.000	44.000

Il vantaggio per l'Iva nell'anno di accesso va ridotto della rettifica della detrazione sui cespiti presenti al 31/12

		ESBORSO PER IMPOSTE DIRETTE	
IRPEF/ADDIZIONALI			
Irpef netta/Imp. Sostitutiva	7.317	3.340	
Addizionale Regionale	373	-	
Addizionale Comunale	152	-	
Totale	7.842	3.340	
IRAP			
Reddito imponibile	40.000		
Deduzione forfettaria	9.500		
Valore della produzione	30.500		
Imposta 3,9%	1.190		
Totale esborso per imposte:	9.031	3.340	
NETTO IN TASCA		30.969	40.660
		ESBORSO PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	
(considerati spesa e non investimento)			
IVS / Gest. Sep. Inps	9.636	4.134	
NETTO IN TASCA FINALE		21.333	36.526
Differenza rispetto al Reg. ordinario			15.194

Dal confronto emerge come risulti più conveniente il regime forfettario in quanto:

- vi è una minor tassazione ai fini delle imposte dirette
- il beneficio IVA risulta pari a € 4.000;
- vi è una minor contribuzione previdenziale

con un effetto complessivo netto di €. 15.194.

Il vantaggio scende ad €. 14.004 nel caso in cui il contribuente si consideri soggetto non autonomamente organizzato ai fini Irap.

Inoltre, il contributo previdenziale potrebbe non essere considerato rilevante ai fini del confronto (in quanto il contribuente riceverà un maggiore importo di pensione).

Per il primo anno di applicazione del regime forfettario va considerata comunque la necessità di operare la rettifica della detrazione per i beni presenti al 31.12.2018.

Nel caso in cui il contribuente possa qualificarsi come start up, la convenienza al regime forfettario aumenterebbe:

Esempio2	Il sig. Viola Paolo (non start up) giovane architetto (limite compensi € 65.000, 78% forfait) svolge l'attività per l'80% nei confronti di privati (il restante 20% è verso soggetti passivi Iva). Si tratta di un soggetto non autonomamente organizzato ai fini Irap. La situazione del 2019 è la seguente:			
	IMPOSTE DIRETTE		IVA	
	Ricavi	55.000	a debito (22%)	9.680,00
	Costi	25.000	a credito	2.750,00
	Oneri detraibili (19%)	-		
	Aliquota add. regionale	1,23%		
	Aliquota add. comunale	0,2 %		

	ORDINARIO	FORFETTARIO	Note
Ricavi/compensi	55.000	62.744	Ric. lordo IVA vs. privati: 55000 + (9680 x 80%)
Costi	20.000	13.804	Costi forfettizzati: 62744 x (1 - 78%)
Reddito professionale	35.000	48.940	
INPS regimi agevolati		8.182	(Contr. Vers. nel 2019, fatti pari a quanto dovuto sul 2019)
Differenza	35.000	40.758	Rileva per essere a carico, non per le detrazioni
Imposta sostitutiva		6.114	Aliquota del 15%
Altri redditi	-	-	
Reddito complessivo	35.000	-	
Contrib. INPS deducibili	9.002		
Ulteriori oneri deducibili	-	-	Deducibili solo dagli "Altri redditi"
Reddito imponibile	25.998	-	
Irpef lorda	6.419	-	
Familiari a carico	-	-	
Detraz. da Redd. d'imp./profess.	638		
Altre detrazioni da lavoro			
Detraz. Irpef per oneri	19%	-	Detraibili solo dall'Irpef generata da "Altri redditi"

ESITO del CONFRONTO		ORDINARIO	FORFETTARIO
FLUSSI IN INGRESSO ED IN USCITA			
Ricavi/compensi (Ivati)		64.680	62.744
Costi (Ivati)		-22.750	-22.750
Iva (Deb. Iva - Cred. Iva)		-6.930	
Incasso netto		35.000	39.994
ESBORSO PER IMPOSTE DIRETTE			
IRPEF/ADDIZIONALI			
Irpef netta/Imp. Sostitutiva		5.782	6.114
Addizionale Regionale		320	-
Addizionale Comunale		130	-
Totale		6.231	6.114
IRAP			
Reddito imponibile		35.000	
Deduzione forfettaria		9.500	
Valore della produzione		25.500	
Imposta 3,9%		995	
Totale esborso per imposte:		7.226	6.114
NETTO IN TASCA		27.774	33.880
ESBORSO PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI			
(considerati spesa e non investimento)			
IVS / Gest. Sep. Inps		9.002	8.182
NETTO IN TASCA FINALE		18.772	25.698
Differenza rispetto al Reg. ordinario			6.926

Il "guadagno" dell'IVA costituisce, nel caso esaminato, il motivo di convenienza nell'adottare il nuovo regime in quanto il beneficio.

Ai fini delle imposte dirette si verifica una situazione quasi "neutrale". Vi è una maggior contribuzione previdenziale.

Per il primo anno di applicazione del regime forfetario va considerata comunque la necessità di operare la rettifica della detrazione per i beni presenti al 31/12/2018.

Esempio2

Il sig. Carta Francesco (no start up) ha una impresa individuale che fornisce software (soglia ricavi € 65.000, 67% forfait). L'attività viene svolta solamente nei confronti di soggetti con partita Iva. Non si considera autonomamente organizzato ai fini Irap.

La situazione del 2019 è la seguente:

IMPOSTE DIRETTE		IVA	
Ricavi	50.000	a debito (22%)	11.000
Costi	30.000	a credito (22%)	6.600
Oneri detraibili (19%)	-		
Aliquota add. regionale	1,23%		
Aliquota add. comunale	0,5 %		

Si mettono a confronto i vari regimi applicabili.

	ORDINARIO	FORFETTARIO	Note
Ricavi/compensi	50.000	50.000	ricavi al netto dell'IVA
Costi	30.000	16.500	Costi forfettizzati: 50000 x (1 - 67%)
Reddito professionale	20.000	33.500	
INPS regimi agevolati		5.226	(Contr. Vers. nel 2019, fatti pari a quanto dovuto sul 2019)
Differenza	20.000	28.274	Rileva per essere a carico, non per le detrazioni
Imposta sostitutiva		4.241	Aliquota del 15%
Altri redditi	-	-	
Reddito complessivo	20.000	-	
Contrib. INPS deducibili	4.800		
Ulteriori oneri deducibili	-	-	Deducibili solo dagli "Altri redditi"
Reddito imponibile	15.200	-	
Irpef lorda	3.504	-	
Familiari a carico	-	-	
Detraz. da Redd. d'imp./profess.	875		
Altre detrazioni da lavoro			
Detraz. Irpef per oneri 19%	-	-	Detraibili solo dall'Irpef generata da "Altri redditi"

ESITO del CONFRONTO

ORDINARIO

FORFETTARIO

FLUSSI IN INGRESSO ED IN USCITA

Ricavi/compensi (Ivati)	61.000	50.000
Costi (Ivati)	-36.600	-36.600
Iva (Deb. Iva - Cred. Iva)	-4.400	
Incasso netto	20.000	13.400

ESBORSO PER IMPOSTE DIRETTE			
IRPEF/ADDIZIONALI			
Irpef netta/Imp. Sostitutiva	2.629	4.241	
Addizionale Regionale	187	-	
Addizionale Comunale	76	-	
Totale	2.892	4.241	
IRAP			
Reddito imponibile	20.000		
Deduzione forfettaria	9.500		
Valore della produzione	10.500		
Imposta 3,9%	410		
Totale esborso per imposte:	3.301	4.241	
NETTO IN TASCA			
	16.699	9.159	
ESBORSO PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI			
(considerati spesa e non investimento)			
IVS / Gest. Sep. Inps	4.800	5.226	
NETTO IN TASCA FINALE			
	11.899	3.933	
Differenza rispetto al Reg. ordinario	-	7.966	

In questo caso l' "effetto Iva" è contrario e favorisce il regime ordinario: non potendo detrarre l'Iva sugli acquisti ma non potendo neppure "incamerare" l'Iva sulle vendite per il contribuente l'Iva è penalizzante per € 4.400. Ai fini delle imposte dirette si verifica una situazione quasi "neutrale", mentre ai fini previdenziali con il regime ordinario vi è una minor contribuzione. Per l'anno di ingresso nel regime forfettario va considerata la rettifica della detrazione per i beni al 31/12/2018.

Esempio 4

IMPRESA IN REGIME DEI MINIMI

Attività di estetista (ricavi € 30.000, 67% forfait), in regime dei minimi, presenta i seguenti dati:

- ricavi. €. 23.000 (escluso Iva art. 1 c. 100 L. 244/07)
- costi: €. 8.000 (Iva indetraibile inclusa)

Si mettono a confronto i tre regimi applicabili.

	ORDINARIO	FORFETTARI	Note	MINIMI	Note
Ricavi/compensi	23.000	28.060	Ric. lordo IVA vs. privati: 23000 + (5060 x 100%)	28.060	(v. forfettari)
Costi	8.000	9.260	Costi forfettizzati: 28060 x (1 - 67%)	9.760	incl. Iva non detratta
Reddito professionale	15.000	18.800		18.300	
INPS regimi agevolati		2.933	(Contr. Vers. nel 2019, fatti pari a quanto dovuto sul 2019)	4.392	
Differenza	15.000	15.867	Rileva per essere a carico, non per le detrazioni	13.908	(v. forfettari)
Imposta sostitutiva		2.380	Aliquota del 15%	695	
Altri redditi	-	-		-	
Reddito complessivo	15.000	-		-	
Contrib. INPS deducibili	3.770				
Ulteriori oneri deducibili	-	-	Deducibili solo dagli "Altri redditi"	-	(v. forfettari)
Reddito imponibile	11.230	-		-	
Irpef lorda	2.583	-		-	
Familiari a carico	-	-		-	
Detraz. da Redd. d'imp./profess.	963				
Altre detrazioni da lavoro					
Detraz. Irpef per oneri 19%	-	-	Detraibili solo dall'Irpef generata da "Altri redditi"	-	(v. forfettari)

ESITO del CONFRONTO			
	ORDINARIO	FORFETTARI	MINIMI
FLUSSI IN INGRESSO ED IN USCITA			
Ricavi/compensi (Ivati)	28.060	28.060	28.060
Costi (Ivati)	-9.760	-9.760	-9.760
Iva (Deb. Iva - Cred. Iva)	-3.300		
Incasso netto	15.000	18.300	18.300
ESBORSO PER IMPOSTE DIRETTE			
IRPEF/ADDIZIONALI			
Irpef netta/Imp. Sostitutiva	1.620	2.380	695
Addizionale Regionale	138	-	-
Addizionale Comunale	56	-	-
Totale	1.814	2.380	695
IRAP			
Reddito imponibile	15.000		
Deduzione forfettaria	9.500		
Valore della produzione	5.500		
Imposta 3,9%	215		
Totale esborso per imposte:	2.029	2.380	695
NETTO IN TASCA	12.971	15.920	17.605
ESBORSO PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI			
(considerati spesa e non investimento)			
IVS / Gest. Sep. Inps	3.770	2.933	4.392
NETTO IN TASCA FINALE	9.201	12.987	13.213
Differenze rispetto al Reg. ordinario		3.786	4.012

Il regime più conveniente rimane quello dei minimi.

A soluzione contraria si giunge nel caso in cui l'impresa fosse da considerare start up.

Tutti i conteggi precedentemente effettuati si modificano, a favore del regime ordinario Irpef, nel caso

- di presenza di oneri deducibili (diversi dagli oneri previdenziali) e/o oneri detraibili
- di detrazioni per familiari a carico

in assenza di ulteriori redditi imponibili (redditi fondiari, redditi occasionali, ecc.).

Foglio excel: [cliccare sul link per scaricare un comodo foglio elettronico](#)

(con spiegazione dei calcoli effettuati) con cui effettuare tutte le simulazioni del caso.